

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(GULLOTTI)

Modifica dell'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623,
concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole
industrie e dell'artigianato

Presentato alla Presidenza il 22 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nell'intento di tutelare le giuste esigenze degli istituti esercenti il credito a medio termine e di garantire le operazioni finanziarie effettuate dagli istituti di credito in generale, con l'impiego di fondi statali o garantiti dallo Stato, prescrive che nei riguardi degli istituti medesimi non possano trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernenti l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

Per altro, la formulazione della norma in parola non sembra soddisfacente, per le seguenti considerazioni:

1) anzitutto, perché la stessa fa riferimento ai soli contratti di mutuo, che non esau-

riscono, com'è noto, l'intera gamma dei negozi giuridici ai quali gli istituti di credito sogliono ricorrere per le operazioni di finanziamento previste dalla legge in discussione;

2) in secondo luogo, perché la disposizione dell'articolo 20 non estende il divieto di esercizio dell'azione revocatoria fallimentare anche ai negozi relativi alla costituzione di garanzie in favore degli istituti di cui trattasi, sia prima che in epoca successiva al finanziamento;

3) inoltre, perché la norma in parola contempla la prescrizione secondo cui il divieto di esercizio dell'azione revocatoria fallimentare può essere ritenuto operativo soltanto a partire dal decimo giorno successivo alla stipulazione del mutuo.

In relazione a tutto quanto precede, appare, dunque, indilazionabile l'esigenza di provvedere ad una migliore formulazione della norma in parola, onde favorirne una più agevole e puntuale interpretazione ed applicazione.

Invero, che i contratti di mutuo non rappresentino i soli negozi giuridici ai quali gli istituti di credito sono soliti ricorrere per le operazioni di finanziamento delle imprese beneficiarie della legge 30 luglio 1959, n. 623, è cosa pacifica e risaputa: e non si vede, pertanto, alcuna valida ragione per la quale la inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 67 della legge fallimentare, nei confronti di tali istituti, debba riguardare soltanto uno degli strumenti utilizzati per le operazioni suddette e non anche tutti gli altri, ivi compresi i contratti relativi alla costituzione di garanzie, stipulati sia prima che in epoca posteriore al finanziamento.

Deve, d'altro canto, convenirsi sul fatto che la prevista decorrenza del termine di dieci

giorni, per rendere operativa l'inapplicabilità agli istituti di credito delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare, non sembra avere alcuna plausibile ragion d'essere: sicché, la soppressione di detta previsione normativa è apparsa del tutto rispondente ai criteri di praticità ed immediatezza cui la disciplina in discussione deve ispirarsi.

Infine, è sembrato opportuno estendere le disposizioni dell'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, anche alla Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni - costituita con legge 22 marzo 1971, n. 184. La GEPI, infatti, esercita una attività creditizia, di natura del tutto analoga a quella degli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, in favore delle imprese che versano in condizioni di difficoltà finanziarie: la non esperibilità, dunque, dell'azione revocatoria fallimentare anche nei suoi confronti appare del tutto conforme ai criteri informativi dell'analogo divieto previsto per gli altri istituti di mediocredito.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, numero 623, è sostituito dal seguente:

« Le azioni previste dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sono esperibili nei confronti degli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonché, limitatamente alle operazioni effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato, nei confronti di tutti gli altri istituti di credito e della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni - costituita con legge 22 marzo 1971, n. 184 ».